



San Gallo, 31 luglio 2019

Comunicato stampa della sentenza A-3612/2019 del 29 luglio 2019

Caso Lauber: la delega a terzi non è ammissibile

L'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione non può delegare a un perito esterno l'inchiesta disciplinare nel caso Lauber. Le decisioni rese da terzi sono nulle. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo federale.

Nel giugno 2019 l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) ha affidato l'inchiesta disciplinare nei confronti del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber al perito esterno Peter Hänni, specialista di diritto costituzionale e amministrativo. In quanto responsabile dell'inchiesta, Hänni era incaricato di fare chiarezza sulla condotta del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell'insieme dei procedimenti FIFA.

Ad inizio luglio 2019 il procuratore generale della Confederazione ha comunicato all'AV-MPC di aver affidato la difesa dei propri interessi agli avvocati Lorenz Erni e Francesca Caputo, il primo dei quali è pure rappresentante legale dell'ex presidente della FIFA Joseph Blatter.

Ricusa degli avvocati

Il 3 luglio 2019 il responsabile dell'inchiesta ha ricusato i due avvocati quali rappresentanti e patrocinatori del procuratore generale della Confederazione, sopprimendo al contempo l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro tale decisione. Hänni adduceva a motivo della propria posizione il conflitto di interessi degli avvocati, che rappresentavano da un lato una delle parti in causa nell'insieme dei procedimenti FIFA e dall'altro il procuratore generale della Confederazione, inquisito per gli atti compiuti in relazione alle stesse vicende. A metà luglio il procuratore generale della Confederazione e i suoi avvocati hanno interposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Decisione impugnata priva d'effetto giuridico

Il TAF rileva che la delega di compiti amministrativi e della facoltà decisionale a organizzazioni esterne all'Amministrazione federale richiede una base legale sufficiente. Nel complesso, le disposizioni concernenti l'organizzazione e la procedura applicabili alle inchieste disciplinari non contengono alcuna base legale che consenta all'AV-MPC di demandare un'inchiesta e conferire facoltà decisionali a un perito esterno. Il responsabile dell'inchiesta ha dunque reso la

decisione in questione senza essere stato legittimamente investito dall'AV-MPC del compito di condurre un'inchiesta ed aver ricevuto le pertinenti facoltà decisionali. La decisione impugnata è di conseguenza priva di qualsiasi effetto giuridico.

L'istanza dei ricorrenti tendente al ripristino dell'effetto sospensivo è pertanto stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto. Il TAF non entra dunque nel merito del ricorso, ma stabilisce nondimeno la nullità della decisione del responsabile dell'inchiesta.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto

Andreas Notter

Responsabile della comunicazione

+41 (0)58 468 60 58

+41 (0)79 460 65 53

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 76 giudici (68.4 ETP) e 355 collaboratori (305.5 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 7500 decisioni l'anno.